

L'USURA

1	La disciplina dell'usura.....	2
1.1	L'ambito di applicazione del divieto di usura: contratti di finanziamento diversi dal mutuo.....	5
1.2	Il problema della c.d. usura sopravvenuta	6
1.3	Usura ed interessi moratori	10
1.3.1	La tesi restrittiva.....	10
1.3.2	La tesi estensiva.....	11
1.3.3	La decisione delle Sezioni Unite.....	12
1.3.4	Interessi moratori e corrispettivi si sommano?.....	15
1.3.5	Il problema della individuazione del tasso-soglia degli interessi moratori.....	16
1.4	Pronunce dell'ABF in materia di usura	18
1.4.1	Collegio di Coordinamento, decisione n. 7440 del 05 aprile 2018	18
1.4.2	Collegio di Coordinamento, decisione n. 12830 del 08 giugno 2018.....	19
1.4.3	Collegio di Coordinamento, decisione n. 22746 del 10 ottobre 2019.....	20
1.4.4	Collegio di Milano, decisione n. 17236 del 20 luglio 2021.....	20

1 La disciplina dell'usura

L'originaria formulazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. stabiliva che gli interessi usurari dovessero essere corrisposti al tasso legale.

L'originaria formulazione dell'art. 644 c.p. prevedeva, invece, che per configurare il reato di usura fosse necessario l'approfittamento dello stato di bisogno di una persona.

La giurisprudenza di legittimità stabilì che era illecito il solo contratto che costituisse consumazione del reato di usura a norma dell'art. 644 c.p., e cioè presentasse i seguenti elementi:

1. un vantaggio usurario;
2. lo stato di bisogno del debitore;
3. l'approfittamento di tale stato da parte del creditore.

Non poche difficoltà erano emerse, nella pratica, riguardo la dimostrazione degli elementi soggettivi richiesti dalla fattispecie penale. Inoltre, spettava al giudice, nei casi concreti, l'arduo compito di stabilire se gli interessi fossero da considerare o meno usurari, mancando un tasso legale, predeterminato dal legislatore, oltre il quale gli interessi dovessero sempre considerarsi usurari.

Per risolvere tali problematiche il legislatore è intervenuto con la legge 108/1996 che ha riscritto sia l'art. 644 c.p. che il secondo comma dell'art. 1815 c.c..

L'art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi. È, quindi, prevista un'ipotesi di nullità parziale della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi usurari che non rende nullo l'intero contratto, a prescindere dalla valutazione di essenzialità di tale clausola, in deroga alla disciplina della nullità parziale del contratto prevista dall'art. 1419 c.c.

L'art. 1815 c.c. non fornisce, tuttavia, la definizione di interessi usurari. Pertanto, al fine di comprendere quando essi siano tali, bisogna guardare all'art. 644 c.p. che prevede il reato di usura e disciplina diverse tipologie di interessi usurari. L'**usura** infatti può essere:

- **oggettiva** (o in astratto): essa è prevista dal comma terzo dell'art. 644 c.p. il quale statuisce che è la legge stessa a stabilire il limite (il c.d. **tasso soglia**) oltre il quale gli interessi sono sempre da considerare usurari.

Il tasso soglia è previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 108/1996: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel **tasso medio**¹ risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Dunque, ogni qualvolta gli interessi pattuiti superino il tasso soglia così determinato essi sono usurari;

- **soggettiva** (o in concreto): è prevista dal comma 4 dell'art. 644 c.p. il quale stabilisce che: "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite², e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".

Per tale tipologia di usura, dunque, è necessario, oltre al presupposto oggettivo della sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, anche il presupposto soggettivo dell'approfittamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

¹ Si tratta del TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio del quale si è detto nella dispensa n° 16 "La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con la clientela" del nostro Corso di diritto bancario per ABF, alla quale si rinvia.

² Ossia quello previsto dal tasso soglia.

Un altro modo di classificare l'usura fa riferimento all'oggetto della pattuizione usuraria.

A tal fine si distingue tra:

- **usura pecuniaria:** essa consiste nella dazione di una somma di denaro. Essa a sua volta può essere:
 1. **usura pecuniaria ad interessi:** quando la somma di denaro è da corrispondere periodicamente. Tali interessi potranno essere:
 - **sopra il tasso soglia:** in tal caso si configura l'usura oggettiva;
 - **sotto il tasso soglia:** in tal caso potrà configurarsi, in presenza dei necessari elementi costitutivi, un'ipotesi di usura soggettiva;
 2. **usura pecuniaria non ad interessi:** quando la somma di denaro è corrisposta una tantum o, comunque, non periodicamente. Anche in tale caso potrà configurarsi, in presenza dei necessari elementi costitutivi, un'ipotesi di usura soggettiva;
- **usura reale:** in cui il vantaggio usurario che si riconosce è diverso dalla dazione di una somma di danaro e consiste nella dazione di un bene mobile o immobile o in una prestazione professionale o personale economicamente valutabile. Anche in tale ultima ipotesi caso potrà configurarsi, in presenza dei necessari elementi costitutivi, un caso di usura soggettiva

È bene precisare che il rimedio previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c. è applicabile solo all'ipotesi di usura pecuniaria ad interessi (sia sopra che sottosoglia) in quanto tale articolo esplicitamente parla di "interessi convenuti".

Nelle altre ipotesi (usura pecuniaria non ad interessi ed usura reale) si potrà esercitare l'**azione di rescissione**, ex art. 1448 c.c., se sussistono i presupposti ivi contemplati (sproporzione tra le prestazioni, stato di bisogno di una parte, approfittamento dell'altra parte, lesione "*ultra dimidium*").